

Ordinanza sul Servizio d'identificazione¹

del 1° dicembre 1986 (Stato 6 giugno 2000)

Il Consiglio federale svizzero

visto l'articolo 351^{septies} del Codice penale svizzero² (CP),³

ordina:

Sezione 1: Competenza, compiti, responsabilità e sorveglianza⁴

Art. 1 Competenza e compiti⁵

¹ Il Servizio d'identificazione si compone della Sezione d'identificazione dell'Ufficio federale di polizia, della Sezione d'identificazione dell'Ufficio federale dei rifugiati e del Servizio della Segreteria generale del Dipartimento di giustizia e polizia che gestisce il Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS). Gestisce schedari di dati segnaletici (impronte digitali, impronte palmari, indizi scoperti sul luogo del reato, fotografie, segnalazioni).⁶

² I dati servono all'identificazione di persone e cadaveri. A tal fine e su richiesta di autorità penali inquirenti svizzere o estere, il Servizio d'identificazione confronta i dati da loro forniti con quelli dei propri schedari.

³ Per adempiere i propri compiti, il Servizio d'identificazione si avvale di AFIS ed è collegato all'Indice centrale delle pratiche (ZAN) nonché al Sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER).⁷

Art. 2⁸ Responsabilità e sorveglianza

¹ La Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia, l'Ufficio federale di polizia e l'Ufficio federale dei rifugiati sono responsabili del Servizio d'identificazione.

² I consulenti per la protezione dei dati delle autorità responsabili sorvegliano l'elaborazione di dati personali da parte del Servizio d'identificazione. Sorvegliano inoltre l'elaborazione dei dati personali in ZAN e AUPER.

RU 1986 2346

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

² RS 311.0

³ Introdotto dall'art. 36 n. 8 dell'O del 14 giu. 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

Art. 3 Acquisizione di dati segnaletici

¹ Il Servizio d'identificazione assume nei suoi schedari i dati raccolti dalle autorità penali inquirenti svizzere ed estere, conformemente alla legislazione determinante.

² Nel caso di procedimenti condotti secondo la legge federale sulla procedura penale⁹, il Servizio d'identificazione può essere incaricato della raccolta dei dati.¹⁰

Art. 4 Informazioni segnaletiche

¹ Il Servizio d'identificazione confronta le impronte digitali e gli indizi scoperti sui luoghi dei delitti che gli sono sottoposti dalle autorità penali inquirenti svizzere ed estere, con i dati dei propri schedari. Le impronte digitali e gli indizi scoperti sui luoghi dei delitti possono essere trasmessi elettronicamente.¹¹

² Il Servizio d'identificazione comunica i risultati soltanto alle autorità interessate.¹²

³ Esso informa le autorità richiedenti sulla presenza di dati specifici nei propri schedari e su domanda li mette a loro disposizione.

Art. 5 Distruzione del materiale segnaletico

Le schede dattiloscopiche, le fotografie segnaletiche e le segnalazioni sono distrutte:

- a.¹³ al momento della radiazione dei dati corrispondenti contenuti in AFIS, ZAN e AUPER;
- b. quando non sono più necessarie.

**Sezione 2:
Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS)****Art. 6** Gestione

¹ Per la registrazione e l'analisi centralizzate delle impronte digitali e degli indizi scoperti sui luoghi dei reati, il Servizio d'identificazione utilizza il sistema automatico di identificazione delle impronte digitali (AFIS).

² Esso inserisce i dati in AFIS ed esegue i necessari confronti.

⁹ **RS 312.0**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. dell'O del 19 ago. 1992 sull'incorporazione dell'Ufficio centrale di polizia nell'ufficio federale di polizia [RU **1992** 1618].

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU **1996** 3099).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU **1996** 3099).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

Art. 7 Contenuto dell'AFIS

In AFIS vengono memorizzati:

- a. dati planimetrici delle impronte digitali:
coordinazione e angolazione delle peculiarità delle impronte digitali, trasformate in linguaggio elettronico;
- b. «formule» delle impronte digitali:
formule di classificazione delle impronte delle dieci dita;
formule di classificazione degli indizi scoperti sui luoghi dei reati.

Art. 8 Persone implicate

¹ Sono registrati in AFIS:

- a. dati di persone le cui impronte digitali sono state rilevate da servizi d'identificazione svizzeri o esteri per stabilirne l'identità nel corso di procedimenti d'inchiesta, di indagini connesse con un reato o in applicazione di misure amministrative;
- b. dati di persone sconosciute le cui impronte digitali sono state rilevate sul luogo di un reato;
- c. dati di persone o cadaveri sconosciuti o noti sotto falsa identità;
- d. impronte digitali di richiedenti asilo, rilevate ad uso dell'Ufficio federale dei rifugiati¹⁴ conformemente alla legislazione in materia.

² Non sono registrati i dati delle persone le cui impronte digitali sono state rilevate unicamente per avere il diritto di accedere al luogo del reato.

Art. 9 Radiazione di dati contenuti in AFIS

¹ I dati inseriti in AFIS sono radiati:

- a.¹⁵ su richiesta dell'autorità che li aveva forniti;
- b. non appena la persona implicata raggiunge 80 anni;
- c. dopo il decesso della persona implicata;
- d. su richiesta della persona implicata, qualora le condizioni enumerate dall'articolo 17 siano soddisfatte.

² L'autorità penale inquirente che fornisce i dati destinati all'AFIS può limitarne la durata di memorizzazione. Allo spirare di tale durata, il Servizio d'identificazione la invita ad esprimersi per scritto sul loro impiego ulteriore.

³ I dati radiati sono distrutti e non possono più essere ricostituiti.

¹⁴ Nuova denominazione giusta il n. I 5 dell'O del 1° ott. 1990 che modifica taluni atti regolamentari connessi con la creazione dell'Ufficio federale dei rifugiati (RU 1990 1591).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1996 3099).

Sezione 3: Indice centrale delle pratiche (ZAN)

Art. 10¹⁶ Parti interessate e scopo

¹ Unitamente al Servizio d'identificazione, allo ZAN sono collegate la Sezione Interpol e la Centrale di annuncio e di trasmissione dell'Ufficio federale di polizia.¹⁷

² ZAN dà informazioni sui dati e sulle pratiche elaborati dai servizi interessati.

Art. 11 Utenti

¹ Gli utenti ZAN sono i funzionari dei servizi interessati;¹⁸ a loro compete la memorizzazione, la modifica e la radiazione dei dati.

² I funzionari delle Divisioni Servizi speciali e Uffici centrali, delle Sezioni Estradizione e Assistenza giudiziaria internazionale e del Servizio Registratura dell'Ufficio federale di polizia, nonché quelli del Ministero pubblico della Confederazione possono consultare i dati memorizzati nello ZAN purché l'esecuzione di compiti loro affidati lo richieda.¹⁹

³ I dati contenuti in ZAN non sono comunicabili; è riservato l'articolo 18.

Art. 12 Dati registrati in ZAN

In ZAN sono inseriti:

- a. cognome;
- b. nome;
- c. data di nascita;
- d. sesso;
- e. attinenza;
- f. luogo di nascita;
- g. nazionalità;
- h. falso(i) nome(i), con rinvio alla vera identità;
- i. numero della pratica;
- k. numero progressivo di memorizzazione;
- l. numero della microscheda;

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 3 all'O del 28 set. 1998 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia, in vigore dal 1° nov. 1998 [RU **1998** 2337].

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 3 all'O del 28 set. 1998 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia, in vigore dal 1° nov. 1998 [RU **1998** 2337].

- m. dati segnaletici previsti dall'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1951²⁰ sugli stupefacenti;
- n. motivo della segnalazione (in codice);
- o. autorità che ha rilevato i dati segnaletici e data;
- p. informazioni sulle fotografie disponibili;
- q. formule delle impronte digitali (NCIC e Galton-Henry);
- r. osservazioni.

Art. 13 Persone implicate

In ZAN sono assunti i dati segnaletici di persone:

- a. identificate da organi di polizia cantonali o esteri e segnalate al Servizio d'identificazione per confronto di dati;
- b.²¹ identificate direttamente dal Servizio d'identificazione o dall'Ufficio federale dei rifugiati;
- c. segnalate agli Uffici centrali o al Servizio Interpol come autori presunti di un reato, come parti lese o come testimoni, nell'ambito di procedimenti d'inchiesta di polizia giudiziaria condotti da autorità penali inquirenti o da organi di polizia svizzeri o esteri, o nell'ambito di attività preventive di polizia.

Art. 13a²² Copia per evitare una doppia registrazione

¹ Al fine di evitare una doppia registrazione, i dati relativi ad ambiti di competenza degli Uffici centrali e trasmessi mediante il canale dell'INTERPOL possono essere copiati nel sistema d'informazione degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (JANUS). Detta funzione non è automatizzata e il testo copiato deve essere cancellato nel sistema ZAN.²³

² L'Ufficio federale di polizia precisa le modalità di tale operazione nel regolamento di trattamento dei dati.

Art. 14 Radiazione dei dati contenuti in ZAN²⁴

¹ I dati contenuti in ZAN che non sono in relazione con i dati dattiloscopici contenuti in AFIS devono essere radiati dopo 10 anni.²⁵

²⁰ RS 812.121

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1996 3099).

²² Introdotto dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 28 set. 1998 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia, in vigore dal 1° nov. 1998 [RU 1998 2337].

²³ Nuovo testo giusta l'art. 30 n. 1 dell'O del 17 mag. 2000 sul sistema d'informazione degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360.2).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

² La radiazione di dati dattiloscopici contenuti in AFIS dev'essere seguita dalla radiazione dei dati corrispondenti in ZAN.

Sezione 4: Diritti delle persone implicate

Art. 15 Diritto all'informazione

¹ Chiunque può chiedere informazioni su dati che lo concernono e sono conservati presso il Servizio d'identificazione, rivolgendosi all'Ufficio federale responsabile per le informazioni.²⁶

² Se i dati concernono una persona scomparsa, il diritto all'informazione compete ai suoi congiunti, conformemente all'articolo 110 cifra 2 del Codice penale svizzero²⁷.

³ Chi desidera informazioni deve inviare una domanda scritta all'Ufficio federale responsabile, allegando la copia di un documento ufficiale di legittimazione (passaporto, carta d'identità o licenza di condurre).²⁸

⁴ Se la richiesta d'informazioni concerne dati di ZAN l'articolo 18 è applicabile.

Art. 16 Diritto di consultare atti del Servizio d'identificazione

¹ Il diritto di consultare atti del Servizio d'identificazione è disciplinato dalla procedura penale dell'ente pubblico (Confederazione, Cantone) presso il quale l'inchiesta penale è pendente.

² Se nessuna inchiesta penale è in corso e l'esecuzione della pena o misure di polizia per la prevenzione di reati lo richiedono, il diritto di consultare atti può essere negato.

³ Se l'inchiesta penale è condotta da autorità inquirenti straniere, il diritto di consultare atti è concesso quando lo Stato interessato, conformemente alla sua legislazione, decide in tal senso.

Art. 17 Diritto alla radiazione di dati contenuti in AFIS

¹ Su richiesta della persona interessata sono radiati i dati che la riguardano, previa dimostrazione che il procedimento durante il quale furono raccolti è stato sospeso per prova di innocenza o è stato chiuso con sentenza assolutoria.

² Su richiesta della persona interessata e con il consenso delle autorità che avevano ordinato la registrazione in AFIS, i dati segnaletici saranno radiati:

- a. 5 anni dopo la chiusura del procedimento, purché esso non abbia condotto ad una condanna per mancanza di prove;
- b. 5 anni dopo lo spirare del periodo di prova, in caso di pena condizionale;
- c. 10 anni dopo lo spirare di una pena d'arresto, il pagamento o il riscatto di una multa, o l'esecuzione di una misura educativa;

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

²⁷ RS 311.0

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1562).

d. 20 anni dopo lo spirare di una pena di reclusione o detentiva.

³ Il consenso di autorità estere non è necessario.

Art. 18²⁹ Diritto alla consultazione, rettifica o radiazione di dati contenuti in ZAN

Il diritto alla consultazione, rettifica o radiazione di dati contenuti in ZAN è disciplinato dal corrispondente atto legislativo in base al quale è stato eseguito il trattamento dei dati.

Art. 19³⁰

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 20³¹

Art. 21³² Protezione dei dati

¹ Il Centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia assicura la protezione dei dati contenuti in AFIS ed emana un regolamento sul loro trattamento.

² Gli Uffici federali responsabili emanano un regolamento sul trattamento dei dati contenuti in ZAN e AUPER. Regolano le autorizzazioni d'accesso ai dati e ai locali e li rendono inaccessibili ai non autorizzati.

Art. 22 Rettifica e distruzione dei dati erronei

I dati erronei in seguito ad errori tecnici o di modificazione sono rettificati o distrutti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23

¹ Il regolamento di gestione del sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali AFIS, del 7 marzo 1985³³ è abrogato.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987; essa ha effetto fino al 31 dicembre 1996.³⁴

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU **1996** 3099).

³⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU **1996** 3099).

³¹ Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).

³³ Non pubblicato nella RU.

³⁴ Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 8 dell'O del 14 giu. 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS **235.11**).

³ La sua validità è prorogata sino al 30 giugno 1998.³⁵

⁴ La sua validità è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2000.³⁶

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU **1996** 3099).

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 15 giu. 1998 (RU **1998** 1562).